



Convenzione tra il Ministero del Turismo e il CAI – Club Alpino Italiano

(ai sensi dell'articolo 9 del Protocollo d'intesa del 17 giugno 2021, n. 865)

2022 - 2024

Il Ministero del Turismo (di seguito per brevità anche solo Ministero), istituito tramite il Decreto-legge n. 22 del 1° marzo 2021, convertito con modificazioni in legge n. 55/2021, codice fiscale 96480590585, con sede a Roma, Via di Villa Ada, 55, nella persona del Ministro Sen. Daniela Garnero Santanchè,

e

Il C.A.I. – Club alpino italiano (di seguito per brevità anche solo CAI), libera associazione nazionale, ai sensi della legge 26 gennaio 1963, n. 91, con sede a Milano, Via Errico Petrella, 19, codice fiscale 80067550154, rappresentato dal Presidente generale Antonio Montani, nominato secondo l'articolo 22 comma 10 del Regolamento Generale dell'Ente in data 31 maggio 2022,

congiuntamente definite “le Parti”,

PREMESSO CHE

- l'art. 54-bis, comma 1, del Decreto-legge n. 22 del 1° marzo 2021, istituisce il Ministero del turismo, a cui sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di turismo, eccettuate quelle attribuite, dallo stesso decreto, ad altri Ministeri o ad Agenzie, e fatte salve in ogni caso le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle Regioni e agli Enti locali;
- l'art. 54-bis, comma 2, del Decreto-legge n. 22 del 1° marzo 2021, stabilisce che al Ministero del Turismo sono trasferite le funzioni esercitate in materia di turismo dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;
- l'art. 54-ter, comma 1, del Decreto-legge n. 22 del 1 marzo 2021, stabilisce che il Ministero cura la programmazione, il coordinamento e la promozione delle politiche turistiche nazionali, i rapporti con le Regioni e i progetti di sviluppo del settore turistico, le relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli

affari esteri e della cooperazione internazionale, e cura altresì i rapporti con le associazioni di categoria e le imprese turistiche e con le associazioni dei consumatori;

- con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2021, n. 102 viene adottato il Regolamento organizzativo del Ministero del Turismo;
- la legge 26 gennaio 1963, n. 91, stabilisce il riordino del Club Alpino Italiano;
- l'art. 1 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, in combinato disposto con l'art. 16, comma 1, lett. h del Regolamento organizzativo del Ministero del Turismo dispone che il CAI è sottoposto alla vigilanza del Ministero del Turismo;
- la legge 20 marzo 1975, n. 70, (parte V della tabella allegata alla legge) e l'articolo 1 dello Statuto definiscono il CAI come Ente pubblico non economico di tipo associativo;
- il CAI, ai sensi della legge 26 gennaio 1963 n. 91 e ss.mm.ii., ha tra i suoi compiti statutari quelli di provvedere, tra l'altro:
 - alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione dei rifugi alpini e dei bivacchi d'alta quota di proprietà del Club alpino italiano e delle singole sezioni, fissandone i criteri ed i mezzi;
 - al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche;
 - alla diffusione della frequentazione della montagna e all'organizzazione di iniziative alpinistiche, escursionistiche e speleologiche;
 - all'organizzazione ed alla gestione di corsi d'addestramento per le attività alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche;
 - alla formazione di istruttori necessari allo svolgimento delle attività citate;
 - all'organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, per il soccorso degli infortunati o dei pericolanti e per il recupero dei caduti;

- alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;
- alla promozione di ogni iniziativa idonea alla protezione ed alla valorizzazione dell'ambiente montano nazionale.
- l'articolo 5 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, prevede l'attribuzione di un contributo annuo a favore del Club Alpino Italiano da iscriversi nello stato di previsione del Ministero;
- la legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di Bilancio 2022) ha riconosciuto al CAI un ulteriore contributo di 5.000.000 euro per il triennio 2022-2024;
- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2021, registrato alla Corte dei Conti al n. 2340 il 16 agosto 2021, il Dott. Francesco Paolo Schiavo è stato nominato Direttore Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica del Ministero del Turismo;
- il 31 maggio 2022, a valle delle votazioni svolte nell'Assemblea dei Delegati del CAI del 28 e 29 maggio 2022, l'arch. Antonio Montani è stato eletto Presidente Generale del CAI;
- l'articolo 8 del protocollo del 17 giugno 2021 n. 865, stipulato tra il Ministero del Turismo e il CAI – Club alpino italiano, prevede la costituzione di un Comitato paritetico, composto da sei componenti, nominati in numero di tre per ciascuna delle parti e presieduto dal Segretario Generale del Ministero del Turismo;
- con nota prot. n. 3208 del 23 settembre 2021, il CAI ha individuato, tramite delibera del Comitato Direttivo Centrale n.152 del 17 settembre 2021, i componenti del sopracitato Comitato paritetico;
- con decreto del 1° marzo 2022 n. 3065 sono stati nominati i componenti del Comitato paritetico;
- l'articolo 9 del protocollo del 17 giugno 2021 n. 865, stipulato tra il Ministero del Turismo e il CAI – Club alpino italiano, dispone che apposita convenzione disciplinerà le linee strategiche,

gli obiettivi, gli indirizzi, gli indicatori dei risultati, nonché gli aspetti prettamente operativi, connessi ad attività o progetti che prevedano il reperimento di risorse economiche;

**TUTTO CIÒ PREMESSO,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

ART. 1 – PREMESSE

1.1. Le premesse e gli allegati alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa, nonché si danno per note e accettate tra le Parti.

ART. 2 – OBIETTIVI

2.1. In attuazione del Protocollo d'intesa vigente tra il Ministero del Turismo e CAI del 17 giugno 2021 n. 865, la presente Convenzione è finalizzata allo sviluppo di azioni condivise mirate alla valorizzazione e alla promozione in ambito nazionale ed internazionale della conoscenza e della diffusione dell'offerta di turismo sostenibile rappresentata, in particolare in ambito montano, dalla rete sentieristica e dai relativi percorsi escursionistici, dai percorsi alpinistici e dalla rete di accoglienza rappresentata dai rifugi alpini e montani.

2.2. Le azioni promosse nell'ambito della presente Convenzione dovranno essere coerenti con quanto previsto da:

- il Protocollo d'intesa vigente tra il Ministero del Turismo e CAI del 17 giugno 2021 n. 865;
- il Piano Strategico del Turismo;
- il Transition pathway for tourism;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con riferimento all'investimento 4.1 "Hub del turismo digitale" della Missione 1 Componente 3.

2.3. In considerazione della struttura a base associativa che contraddistingue il CAI, le azioni promosse dalla presente Convenzione saranno attuate direttamente dalla sede centrale, oppure dalle strutture territoriali, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie, come disciplinate dal successivo articolo 6, e nel rispetto delle modalità di rendicontazione stabilite con il presente atto.

ART. 3 - AMBITI D'INTERVENTO

3.1. Catasto nazionale dei sentieri - Il CAI, attraverso i propri organismi centrali e territoriali, completerà la realizzazione del Catasto Nazionale dei Sentieri (denominato INFOMONT), in parte già disponibile on line, mediante la definizione ed aggiornamento costante geo-referenziato delle tracce rilevate con il metodo del GPS (global positioning system) rendendolo fruibile anche sulla piattaforma informatica del Ministero.

3.2. Segnaletica dei sentieri – Il Ministero del Turismo si impegna a confrontarsi con le Regioni, in sede di Conferenza Stato – Regioni e Province Autonome, per le parti di competenza, al fine di definire una tipologia uniforme della segnaletica orizzontale e verticale per la rete sentieristica a livello nazionale, coerente con quella ufficialmente predisposta e adottata dal CAI.

3.3. Sentiero Italia CAI – Le Parti si impegnano a facilitare la realizzazione lungo i sentieri escursionistici montani, di una rete di strutture destinate all'accoglienza degli escursionisti, quali punti di riferimento e di accoglienza, con particolare riguardo alla valorizzazione del Sentiero Italia CAI, per sostenere il rilancio dell'economia locale e delle produzioni agroalimentari tipiche, nonché per costituire un presidio umano a protezione e valorizzazione dell'ambiente e del Paesaggio.

3.4. Sicurezza e soccorso alpino - Al fine di garantire la maggiore sicurezza nella frequentazione dei percorsi escursionistici ed alpinistici nonché dei cammini storico-religiosi ai frequentatori e agli escursionisti, le Parti si impegnano ad operare per addivenire alla attivazione per tutti i cittadini e turisti dell'applicazione GeoResq, per consentire a chiunque, dotato di idoneo apparecchio di telefonia mobile e debitamente registrato, di essere immediatamente geolocalizzato e più rapidamente

soccorso in caso di incidente, nonché attività atte ad aumentare la sicurezza dei frequentatori dei sentieri, delle strutture ricettive e della montagna in generale;

3.5. Rete di accoglienza, rifugi alpini e montani - Valorizzazione dell'offerta di accoglienza dei rifugi montani collocati all'interno dei percorsi escursionistici e alpinistici.

3.6. Valorizzazione e promozione in ambito nazionale ed internazionale della conoscenza e della diffusione dell'ambiente montano, dell'offerta di turismo sostenibile e della frequentazione della montagna in sicurezza.

3.7. Efficientamento strutture di supporto all'attuazione del Piano Esecutivo d'Intervento, nel limite massimo del 7% delle risorse annuali previste per l'attuazione della presente Convenzione. Ai fini dell'approvazione di tali risorse, il CAI sottoporrà al Comitato Paritetico una relazione di dettaglio volta a rappresentare la correlazione e la congruità tra queste tipologie di risorse ed il complesso delle attività previste nell'ambito del Piano Esecutivo d'Intervento di cui al successivo articolo.

ART. 4 – PIANO ESECUTIVO D'INTERVENTO

4.1. Per ciascun ambito d'intervento, il CAI elabora specifici Progetti Esecutivi che sottopone al Comitato Paritetico per condivisione e approvazione. Il complesso di tali progetti costituisce il Piano Esecutivo d'Intervento (PEI), che viene approvato dal Comitato Paritetico suddetto.

4.2. Per ciascun Progetto Esecutivo è specificato:

- a) la descrizione delle attività da realizzarsi a cura del CAI (anche per il tramite delle sue strutture territoriali) dalla data di sottoscrizione del Protocollo d'intesa n.865/2021 del 17/06/2021;
- b) i tempi di avvio e conclusione delle attività;
- c) il dettaglio della previsione dei costi per ciascuna attività.

4.3. Le Parti, nell’ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuiti dalla legge e dallo Statuto vigente, in ogni momento possono proporre ulteriori attività e progetti non pianificati e possono concordare la modifica delle attività inizialmente approvate. L’autorizzazione al contributo per nuove attività o la variazione di una attività già approvata sarà oggetto di specifica approvazione da parte del Comitato Paritetico. Le proposte relative all’introduzione di nuove attività o le variazioni dovranno contenere tutti gli elementi di cui al comma 2 del presente articolo.

ART. 5 – INDICATORI DI PERFORMANCE

5.1 La performance raggiunta da ciascun Progetto Esecutivo è misurata e valutata nel rispetto dei seguenti indicatori di performance e dei relativi valori target:

Titolo Indicatore	Formula/Metodo di calcolo	Target	Peso sulla quota variabile
Capacità di pianificazione della spesa	Rapporto tra la spesa sostenuta e la spesa pianificata	85%	20%
Capacità di realizzazione dei progetti esecutivi del PEI	Rapporto tra le attività realizzate e le attività pianificate pesato per il valore delle attività	90%	20%
Rispetto dei tempi di avvio	Scarto temporale della data di avvio dalla data pianificata	10%	15%
Rispetto dei tempi di chiusura	Scarto temporale della data di conclusione delle attività dalla data pianificata	10%	15%
Capacità di rendicontazione	Scarto temporale dalla data di trasmissione alla DVPT del Report di Stato di Avanzamento Trimestrale (di cui all’articolo 7 della presente Convenzione) dalla data prevista	10%	10%
Livello di coerenza con gli obiettivi della Convenzione	Valutazione da parte della DVPT, relativamente alla coerenza con gli obiettivi di cui all’articolo 2 della presente Convenzione	90%	20%

ART. 6 – TRASFERIMENTI FINANZIARI

6.1. I contributi destinati all’attuazione della presente Convenzione sono da rinvenire – sulla base delle disponibilità finanziarie a legislazione vigente– sul capitolo di bilancio 5151, pg. 01.

6.2. Il Ministero del Turismo, ai sensi della legge 196/2009 di contabilità e finanza pubblica, si impegna a trasferire al CAI le somme di cui al precedente comma, secondo le seguenti modalità:

- il 25% all’approvazione del Piano Esecutivo d’Intervento, a titolo di acconto;

- il 60% da corrispondersi in ratei sulla base della approvazione da parte della DVPT dei Report di Stato di Avanzamento Trimestrali (di cui al successivo articolo 7);
- il restante 15% solo a fronte del raggiungimento dei valori target degli indicatori, secondo la pesatura di cui all'articolo precedente, calcolati sulla base della performance media del PEI (valore medio dei risultati ottenuti sui singoli progetti esecutivi, ponderato per il valore economico di ciascun progetto sul totale del PEI). Il mancato raggiungimento dei valori target su uno o più indicatori comporterà un risultato di performance del relativo indicatore pari a 0% (zero), determinando una corrispondente riduzione della quota variabile riconoscibile.

6.3. Ai fini del riconoscimento della quota variabile, il CAI dovrà presentare opportuna relazione finale, contenente la descrizione analitica delle attività svolte, la rappresentazione dei risultati raggiunti e l'indicazione dei costi sostenuti, supportata da idonei giustificativi di spesa.

6.4. Sulla base dei risultati raggiunti e rappresentati all'interno della relazione finale di cui al paragrafo precedente, la Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica (DVPT) adotterà un provvedimento di validazione dei risultati e di concessione del trasferimento della quota variabile di cui al paragrafo 6.2. Per il completamento di tale processo, la DVPT potrà richiedere al CAI ulteriori elementi informativi e documentali utili per le operazioni di validazione dei risultati raggiunti.

6.5. Il Ministero potrà disporre la sospensione delle attività connesse alla realizzazione del Piano sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione qualora sopravvengano fatti o provvedimenti che rendano oggettivamente impossibile la prosecuzione delle stesse attività o condizioni, indipendenti dalla volontà delle Parti, che non consentano il conseguimento degli obiettivi previsti dalle singole attività del Piano. In tal caso, la DVPT accerterà la validità e congruità delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle attività fino al momento della sospensione per l'erogazione del relativo rateo di contributo.

6.6. Il trasferimento dei contributi di cui al paragrafo precedente è subordinato alla completezza della pianificazione delle progettualità che costituiscono il PEI ed al costante aggiornamento del medesimo medesima da parte del CAI con i valori di pianificazione di dettaglio e di consuntivo e di risultato.

ART. 7 – MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ E DEI RISULTATI

7.1. Sono organizzati con cadenza trimestrale specifici incontri di monitoraggio, al fine di analizzare lo stato di avanzamento del PEI, condividendo e gestendo, anche con il Comitato paritetico, eventuali criticità che possono ritardare il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

7.2. Nell’ambito degli incontri sopracitati, la DVPT analizza e valuta i dati di consuntivo e i valori registrati degli indicatori di performance di ciascun progetto esecutivo contenuto nel PEI rispetto alle informazioni di pianificazione iniziali contenute nel medesimo PEI che sono alla base del calcolo della performance su ciascun indicatore; tali informazioni sono fornite dal CAI mediante specifici Report di Stato di Avanzamento Trimestrali, i quali sono sottoposti ad approvazione da parte della DVPT ai fini della corresponsione dei ratei di cui al precedente articolo 6.

ART. 8 – GESTIONE DEL TRANSITORIO

8.1. Il CAI potrà richiedere al Comitato Paritetico di includere nel PEI attività già realizzate nel corso del 2022, prima della sottoscrizione della presente Convenzione.

8.2. Il Comitato Paritetico, a seguito della richiesta di cui al paragrafo precedente, effettuerà una valutazione qualitativa di coerenza tra le attività già realizzate dal CAI e le finalità e gli obiettivi della presente Convenzione. A valle di tali valutazioni, il Comitato Paritetico comunicherà al CAI l’approvazione o meno della richiesta in argomento.

8.3. L’approvazione da parte del Comitato Paritetico della richiesta di cui al paragrafo 8.1 comporta il trasferimento al CAI delle somme a copertura dei costi sostenuti per l’attività oggetto di valutazione, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al paragrafo 6. Per l’anno 2022 le somme riferite alla “quota fissa” di cui al paragrafo 6.2 della presente Convenzione sono trasferite all’atto della

sottoscrizione della presente Convenzione, fermo restando l'approvazione (anche successiva) del PEI e dei relativi progetti esecutivi da parte del Comitato Paritetico, nonché la corresponsione della quota variabile di cui al paragrafo 6.2 della presente Convenzione.

8.4. Ai fini della quota variabile, per l'anno 2022 l'indicatore relativo alla “Coerenza con gli obiettivi della Convenzione” non è applicato ed il relativo peso è redistribuito proporzionalmente fra gli altri indicatori.

ART. 9 – OBBLIGHI DEL CAI

9.1. Il CAI si impegna ad espletare tutte le attività da realizzarsi ai sensi della presente Convenzione con alto grado di accuratezza e professionalità, mantenendo un contatto diretto e continuo con gli uffici del Ministero.

9.2. Il CAI, nell'esercizio delle attività di cui alla presente Convenzione, si impegna ad osservare tutti gli obblighi in materia di trasparenza, completezza, coerenza, ammissibilità e correttezza delle spese sostenute, nonché alla conservazione della relativa documentazione contabile, consentendo al Ministero l'effettuazione dei controlli e delle verifiche amministrativo-contabili all'uopo necessarie.

ART. 10 – RISERVATEZZA

10.1. Tutti i documenti, informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il CAI verrà a conoscenza nell'attuazione della presente Convenzione sono riservati. In tal senso, il CAI si obbliga, ove ciò non sia già stabilito dalle norme e dai regolamenti vigenti, ad adottare con propri dipendenti, o terzi impegnati a vario titolo nell'esecuzione ed attuazione delle attività disciplinate nella presente Convenzione, le cautele necessarie a tutelare la riservatezza ed il segreto di tutte le fasi.

ART. 11 – UTILIZZO DEI MATERIALI E SERVIZI PRODOTTI

11.1. Sono riservati al CAI i diritti di utilizzazione economica di tutti i prodotti ed opere intellettuali, realizzate nell'ambito della presente Convenzione, ivi compresi eventuali diritti di riproduzione, di trasposizione, di modificazione, di adattamento, fatto salvo il diritto di uso gratuito, per fini istituzionali, da parte del Ministero.

ART. 12 – DURATA ED EFFICACIA

12.1. La presente Convenzione è da considerarsi valida per l'intero periodo di validità del Protocollo d'intesa citato in premessa.

12.2. Ai sensi di quanto previsto dalle norme in materia di contabilità di Stato, la presente Convenzione diventa efficace a seguito della registrazione da parte dei competenti organi di controllo del relativo decreto di approvazione.

ART. 13 – CESSIONE

13.1. Le Parti, tenuto conto delle finalità e degli obiettivi espressi agli articoli precedenti, danno atto che la presente Convenzione non è cedibile a terzi.

ART. 14 – COMUNICAZIONI

14.1. Tutti gli avvisi e le comunicazioni ufficiali tra le Parti dovranno essere effettuati per iscritto, agli indirizzi e destinatari seguenti:

Per il Ministero del Turismo:

Il Direttore Generale della Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica -
Dott. Francesco Paolo Schiavo

PEC: dir.promozione@pec.ministeroturismo.gov.it

Per il CAI – Club Alpino Italiano:

Il Presidente – Arch. Antonio Montani

PEC: cai@pec.cai.it

ART. 15 – FORO COMPETENTE

15.1. Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Ministero del Turismo e il CAI nel corso dell'esecuzione delle attività di cui alla presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ART. 16 – RINVIO E NORME

16.1. Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione si applicano le norme del Codice civile, ove compatibili.

Ministero del Turismo

Club Alpino Italiano

--	--